

La disciplina riguardante le attività extraistituzionali e le incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 56 a 65, della Legge 662/96, dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/01 nonché da ultimo dall'art. 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010. L'art. 53 del d.lgs. n. 165/01 al comma 7 prevede che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto".

Sommario dell'articolo: Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

L'autorizzazione con la formula "ora per allora". L'esimente dell'incolpevole errore sul fatto: art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Problematiche attinenti la competenza territoriale.

La riforma Gelmini: Legge 22 dicembre 2011 n. 240. [Testo esteso dell'articolo](#) .

(Fonte: A. Rizzelli e M. Villani, [www.altalex.com](http://www.altalex.com) 24-10-2011)